RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 91

Riabilitazione

L'iscritto puo' chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al consiglio dell'ordine ove era iscritto al momento in cui la sanzione diversa dalla radiazione e' divenuta definitiva ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza e' proponibile decorso:

a) un anno per il caso dell'avvertimento;

b) due anni per il caso della censura;

c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;

d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi. L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovra' essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'autorita' giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovra' essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione. Le previsioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	III — Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-91-riabilitazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it